

Prescrizione lunga contro gli amministratori

Se il danno alla società si manifesta dopo la cessazione dalla carica, è da questo momento che inizia a decorrere la prescrizione quinquennale

/ Maurizio MEOLI

In merito alle **azioni di responsabilità** sociale (art. 2393 c.c.) e dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) nei confronti degli amministratori di società di capitali sono numerosi i profili dubbi.

Innanzitutto si ricorda che, come precisato, tra le altre, dalla sentenza della Cassazione n. [15955/2012](#), l'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 146 del RD 267/42, cumula in sé le azioni in questione.

Il curatore può conseguentemente formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale, verso la società, quanto a quelli della responsabilità **extracontrattuale** (almeno secondo la prevalente ricostruzione giurisprudenziale), verso i creditori. Tuttavia, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, si soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione individuata, avendosi riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, al diverso atteggiarsi dell'onere della prova ed all'ammontare dei danni risarcibili.

Quanto all'azione di responsabilità sociale, poi, si evidenzia come l'art. 2393 comma 4 c.c. – ai sensi del quale l'azione di responsabilità può essere esercitata **entro cinque anni dalla cessazione** dell'amministratore di spa dalla carica – riproduca la regola generale dell'art. 2941 n. 7 c.c., applicabile anche alle srl, secondo cui la prescrizione rimane sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

Rileva, peraltro, anche la regola generale di cui all'art. 2935 c.c., secondo la quale la prescrizione, in ogni caso, "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". E, quindi, come affermato anche dalla migliore dottrina, nell'intento di evitare profili di dubbia legittimità costituzionale della disciplina, l'azione di responsabilità verso gli amministratori si prescrive in cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica ovvero dal **successivo momento** in cui il danno si sia prodotto ed esteriorizzato (*cf.* Trib. Milano n. [14191/2015](#) e Trib. Milano n. [12879/2012](#)).

Ove il danno al patrimonio sociale derivi dal mancato tempestivo pagamento di oneri tributari e previdenziali – sostanziosi nel **connesso esborso** per sanzioni, interessi e spese – il momento della sua esteriorizzazione non può farsi coincidere con quello in cui i pagamenti dovuti sono stati omessi (quando le conseguenze pregiudizievoli per il patrimonio sociale sono solo ipotetiche e potenziali), ma, piuttosto, con quello in cui il maggiore importo dovuto si è effettivamente concretizzato e manifestato attraverso la notifica delle relati-

ve cartelle esattoriali (*cf.* Trib. Milano n. [14191/2015](#)).

Quanto all'azione dei creditori sociali, *ex art.* 2394 c.c., invece, il termine di prescrizione per il relativo esercizio decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti. In ragione dell'onerosità della prova di tale situazione gravante sul curatore, peraltro, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto la prova contraria della **diversa data anteriore** in cui si è manifestato lo stato di incapienza patrimoniale (*cf.* Cass. n. [13378/2014](#), Trib. Milano n. [14191/2015](#) e Trib. Milano n. [12879/2012](#)).

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2394 c.c., inoltre, l'azione in questione "può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale **risulta insufficiente** al soddisfacimento dei loro crediti". La norma individua una **condizione dell'azione** che deve ricorrere al momento della proposizione della stessa, reputandosi invece irrilevante che l'insufficienza patrimoniale consegua "direttamente" da condotte illecite degli amministratori quanto alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

In altre parole, il danno risarcibile per i creditori va individuato nella **diminuzione della garanzia** patrimoniale generica derivante dagli atti di "mala gestio", ma tale danno è azionabile, per il disposto del secondo comma dell'art. 2394 c.c., solo nel momento in cui il patrimonio sociale si rivela incapiente.

Tale soluzione – sottolinea la sentenza del Tribunale di Milano n. [14191/2015](#) – non solo è ritenuta conforme al tenore letterale della disposizione ed alle indicazioni fornite sul punto dalla Suprema Corte (*cf.* Cass. n. [15487/2000](#)), ma sarebbe anche la **più convincente** sul piano sistematico, configurando nell'art. 2394 comma 2 c.c. un limite per l'esercizio dell'azione dei creditori sociali (legittimati ad agire solo nel momento in cui le condotte illecite degli amministratori risultino effettivamente pregiudizievoli per le loro ragioni) e non già un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.

Né rilevarebbe il fatto che, per il tramite di simile ricostruzione, gli amministratori sarebbero esposti ad una legittimazione passiva **indefinita nel tempo** con riguardo a pretese risarcitorie le cui condizioni potrebbero dipendere da fattori causali estranei alla condotta degli stessi. Come sottolineato dalla pronuncia della Cassazione n. [15487/2000](#), infatti, la responsabilità in questione degli amministratori trova comunque le proprie radici nella loro condotta illecita.